

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI TRA TOUR OPERATOR E TRAVEL AGENT

Caro Collega,

ti trasmetto il testo relativo alla "Regolamentazione dei rapporti commerciali tra T.O. e T.A.," concordato da Fiavet con le Associazioni di Categoria: ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI e ASTOI.

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA AGENZIA DI VIAGGIO ORGANIZZATRICE E AGENZIA DI VIAGGIO INTERMEDIARIA

1) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'Organizzatore verrà a conoscenza dell'accettazione da parte dell'Intermediario della presente proposta contrattuale.

2) NORME APPLICABILI

Le parti si impegnano a conformarsi, nell'esecuzione del contratto, oltre a quanto di seguito stabilito, alla normativa vigente in materia di organizzazione ed intermediazione di viaggi, soggiorni, pacchetti turistici e servizi turistici singolarmente considerati; ed in particolare a quanto previsto a loro rispettivo carico dal codice civile, dalla CCV firmata a Bruxelles il 23.4.1970, ratificata e resa esecutiva con L. 27.12.1977 n. 1084, nonché dal decreto legislativo n. 111 del 17.3.1995 di attuazione della direttiva n. 314/90 CEE.

3) DEFINIZIONE

L'Agenzia di Viaggio Intermediaria ha, nei confronti dell'Agenzia Organizzatrice, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 CCV, oltre che di venditore ex art. 4 decr. legisl. 111/1995, acquisendo diritti ed assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente-mandante. Pertanto l'Organizzatore, con il presente contratto, non conferisce alcun potere di rappresentanza all'Agenzia di Viaggio Intermediaria, la quale, conseguentemente, non potrà indurre i terzi a ritenere che alla stessa sia stato conferito tale potere di rappresentanza, né potrà assumere obbligazioni o stipulare contratti in nome dell'Organizzatore.

L'Agenzia di Viaggio Intermediaria acquisisce automaticamente anche il ruolo di intermediaria dell'Organizzatore limitatamente ai servizi confermati per i quali otterrà la remunerazione prevista dal successivo art. 4

4) OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE

L'Organizzatore fornirà all'Intermediario i propri cataloghi, depliant e quant'altro illustranti i prodotti turistici, periodicamente e nella misura ritenuta opportuna. Inoltre comunicherà all'Intermediario, per iscritto, anche a mezzo fax o sistema telematico, l'accettazione delle prenotazioni che solo in conseguenza di tale adempimento si riterranno confermate.

Egli pagherà i corrispettivi dovuti all'Intermediario per l'attività svolta sulla base del presente contratto, nonché delle eventuali penali di rinuncia, nella misura, nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto e/o da separato e specifico accordo scritto.

Si obbliga a rimborsare al cliente dell'Intermediario, per il tramite della medesima, le somme corrispondenti al prezzo dei servizi addebitati e non usufruiti per colpa dell'Organizzatore o dei suoi preposti. L'Organizzatore è responsabile esclusivamente dei contenuti e degli adempimenti dei servizi turistici così come definiti per iscritto.

L'Organizzatore invierà tempestivamente all'Intermediario comunicazione scritta in caso di modifica o impossibilità di fornire i servizi turistici oggetto del contratto, precedentemente confermati.

5) OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO

Gli obblighi dell'Intermediario sono quelli di:

- a) portare a conoscenza di clienti/consumatori le condizioni del contratto di partecipazione all'iniziativa turistica, sottoponendole alla loro accettazione;
- b) controllare la corretta sottoscrizione e compilazione dei moduli del contratto di vendita, nonché l'espressa accettazione delle condizioni ivi riportate o richiamate;
- c) trasmettere tempestivamente e correttamente all'Organizzatore tutti i dati relativi alle prenotazioni;
- d) trasmettere tempestivamente al cliente/consumatore le eventuali modifiche.
- e) conservare presso i propri uffici, per il periodo previsto dal codice civile e/o dalle leggi speciali in materia, una copia del modulo di proposta e di accettazione del contratto, che metterà a disposizione dell'Organizzatore, ove questi lo richieda, per comprovate esigenze assicurative, fiscali ed amministrative giudiziali;
- f) trasmettere all'Organizzatore la documentazione necessaria per la richiesta dei visti consolari, qualora tale incombenza sia a carico di quest'ultimo;

Le parti si danno atto che le comunicazioni tra loro dovranno essere trasmesse per iscritto (lettera, fax, telex, telegramma ed in genere strumenti telematici).

6) PAGAMENTI

L'Intermediario, è tenuto a versare all'Organizzatore il corrispettivo per il viaggio, soggiorno, pacchetto turistico, servizio turistico, nonché le eventuali penali di rinuncia o quote di penali, e quant'altro dovuto dal cliente/consumatore in conformità alle condizioni di contratto.

7) DURATA

Il presente contratto ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; qualora nessuna delle due parti comunichi all'altra la propria disdetta, a mezzo lettera raccomandata R.R., almeno 20 gg prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Organizzatore si riserva la facoltà, ex art. 1456 c.c., di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'Intermediario risulti inadempiente per colpa anche ad una sola delle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto e dalla legislazione vigente.

L'eventuale risoluzione del contratto non esonera l'Intermediario dall'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'art. 5 lettera d).

L'Intermediario dà atto di essere a conoscenza che il mancato ricevimento da parte dell'Organizzatore dei pagamenti di cui al precedente art. 6 alla data e nei modi stabiliti, costituisce clausola risolutiva espressa anche del contratto di viaggio e soggiorno organizzato, nonché di pacchetto/servizio turistico, tale da determinarne la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

9) CONTENZIOSO

Le parti s'impegnano reciprocamente a gestire il contenzioso con il consumatore, prima di eventuali azioni legali, facendo riferimento ad apposito procedurale.

10) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Di comune accordo le parti potranno prevedere che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto siano devolute alla decisione, ove esiste, dello sportello di Conciliazione fra Imprese delle Camere di Commercio, ovvero di un Collegio Arbitrale composto da un arbitro nominato da ciascuna delle due parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'Organizzatore.

Per eventuali chiarimenti è a tua disposizione l'Ufficio Legale Fiavet

Cordiali saluti.

Il Presidente
 Filiberto Manno